

# STATUTO CECOS ITALIA

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE -SEDE- DURATA- SCOPI

**Art.1** - L'Associazione "CECOS ITALIA" (Centri studio conservazione ovociti e sperma umani) costituita in data 27 Aprile 1984 con atto ai rogiti del Notaio Andrea Jemma di Roma, è regolata dal presente statuto.

**Art.2** - L'Associazione ha sede in Roma e potrà istituire sezioni in altre parti del territorio nazionale ovvero all'estero.

**Art.3** - La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento può essere deliberato all'unanimità soltanto dall'Assemblea e non può essere chiesto dai singoli soci.

**Art.4** - L'Associazione ha per oggetto:

- a) contribuire alla lotta contro la sterilità umana, con lo studio e la conservazione dei gameti, con le tecniche di procreazione medicalmente assistita (P.M.A.), applicate secondo rigidi criteri scientifici;
- b) sviluppare gli studi sui gameti, la loro conservazione e la loro utilizzazione, in collaborazione con tutti gli Istituti Scientifici Universitari o di Ricerca, comunicando i risultati su riviste scientifiche specializzate, di ginecologia, andrologia e biologia della riproduzione; promuovere e sviluppare ogni studio che riguardi la fecondazione assistita umana, anche nei suoi aspetti etici, sociali, legislativi e medico legali;
- c) sviluppare l'aiuto e la collaborazione scientifica tra associati, allo scopo di adottare criteri e tecniche comuni;
- d) organizzare eventi o iniziative di carattere scientifico nell'ambito degli scopi associativi. L'Associazione potrà aderire a iniziative, associazioni, enti e simili che abbiano finalità simile alla propria. Potrà ricevere contributi ed altri ausili da enti e soggetti pubblici o privati di ogni genere ed offrire ai medesimi la propria collaborazione e/o consulenza nelle materie che rientrano nel proprio oggetto;
- e) istituire ex novo ovvero favorire la costituzione tra i centri associati di Banche per la raccolta, la conservazione e la condivisione di materiali biologici (gameti ed embrioni) da utilizzarsi esclusivamente al servizio dei Centri associati.

Inoltre essa si propone di:

- promuovere attività intese al costante aggiornamento della professionalità degli associati con iniziative culturali, d'informazione, di coordinamento, di difesa delle posizioni giuridiche ed economiche, comunque connesse e conseguenti con attività lavorativa svolta da ciascuno;
- elaborare linee associative di comune interesse intraprendendone i contenuti anche nei rapporti con associazioni e nei confronti dei livelli legislativi regionali e statali, nonché nei riguardi degli organismi della pubblica amministrazione;
- tutelare ed assistere in sede stragiudiziale i singoli associati in relazione a problemi concernenti attività professionale con il soccorso di attività consultive organizzate dall'Associazione;
- promuovere attività di assistenza e tutela anche collettiva, nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche e private relativamente a questioni di interesse associativo, ivi compresa la possibilità di costituirsi in giudizio;
- svolgere attività di tutela stragiudiziale dei singoli associati e in relazione a problemi concernenti attività professionale con il soccorso di attività consultive organizzate dall'Associazione;
- promuovere e favorire la partecipazione degli associati a soggiorni di studio e di perfezionamento in Italia, presso anche i centri Cecos e all'estero;
- svolgere attività di studio e di consulenza a favore di società di settore, del settore farmaceutico, parafarmaceutico e dei dispositivi sanitari sulla validità dei prodotti che

comunque possano interessare la donna, l'uomo e la coppia nella più ampia sfera concernente la salute, l'igiene e aspetti di prevenzione connessi con il fenomeno del concepimento, della gravidanza, del puerperio, della maternità, della menopausa nell'ambito delle tecniche di PMA;

- favorire attività didattiche pertinenti all'oggetto sociale, sia all'interno dei presidi ospedalieri, sia sul territorio, anche attraverso attribuzione di borse di studio o di altre forme di incentivazione economica;
- promuovere iniziative di collaborazione tra gli associati, migliorando i processi di osmosi per quanto attiene le esperienze professionali di ciascuno;
- realizzare iniziative di stampa e di informazione attraverso altri mezzi audiovisivi, ecc. nell'interesse degli associati, degli operatori di settore contribuendo anche ad elevare il livello conoscitivo specifico della PMA;
- promuovere rapporti e scambi con altre associazioni analoghe e di auto aiuto con enti e federazioni nazionali ed internazionali aventi finalità anche affini.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

## **TITOLO II**

### **SOCI- AMMISSIONE- RECESSO- ESCLUSIONI**

**Art.5** - Possono far parte dell'Associazione, a mezzo dei propri rappresentanti denominati "referenti", soltanto i Centri privati e convenzionati, intendendosi compresi fra questi anche gli Studi Medici, singoli o associati, che dispongano di dotazione completa delle attrezzature e personale richieste per l'esecuzione di ogni singola tecnica; congruità delle attrezzature e idoneità del personale sarà valutata dal Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche del personale operante nel centro dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'idoneità.

Chi intenda far parte dell'Associazione deve presentare domanda contenente le generalità, indirizzo e la documentazione di quanto previsto al comma precedente su appositi moduli forniti dall'Associazione, corredata da curriculum formativo e professionale.

Il numero totale, nella misura minima o massima dei Centri associati al CECOS è stabilito e regolato dal Consiglio Direttivo.

**Art.6** - I soci possono essere:

- A) Fondatori
- B) Ordinari
- C) Onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e che hanno aderito nei primi due anni dalla costituzione.

I soci onorari verranno nominati dall'Assemblea su motivazioni presentate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

**Art. 7** - La qualità di socio si perde per volontario recesso da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno sei mesi, o per esclusione, che sarà pronunciata da Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso dall'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità ad alcun titolo.

**Art.8** - Sono senz'altro esclusi dall'Associazione tutti coloro che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi o disordine fra i soci. Possono, inoltre, dar luogo all'esclusione dei soci:

- a) l'inadempimento di obblighi fissati dallo statuto e da eventuali regolamenti;
- b) lo svolgimento di attività contrastanti con l'attività e con gli scopi dell'Associazione;
- c) la non ottemperanza dell'invio dei dati richiesti entro le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) il mancato pagamento della quota sociale.

L'esclusione avviene su delibera della maggioranza assoluta (dei presenti) del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONI- FONDI DI ESERCIZIO E RENDICONTO**

**Art.9** - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle somme e beni ricevuti per speciali destinazioni;
- b) dalle eccedenze attive di rendiconto;
- c) dai beni eventualmente acquistati dall'Associazione.

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dagli interessi attivi;
- c) dai contributi volontari dei soci e dei terzi, compresi gli enti pubblici e privati;
- d) dagli introiti straordinari ovvero di qualsiasi altra specie.

**Art. 10** - L'esercizio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto e del preventivo di spesa. Il rendiconto annuale deve essere sottoposto, assieme al preventivo di spesa, all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. Tanto il preventivo di spesa quanto il rendiconto devono essere inviati ai soci. Come il rendiconto dovrà essere sottoposta alla approvazione dell'Assemblea anche la situazione patrimoniale.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

**Art.11** - Organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Collegio dei Proviviri

Le cariche sociali sono gratuite. Per il Presidente e per i consiglieri aventi incarichi specifici potranno essere stabiliti rimborsi, spese e gettoni di presenza nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

#### **A- ASSEMBLEA**

**Art.12** - L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo almeno una volta all'anno, di norma non oltre il mese di aprile. In essa il Presidente sottopone all'approvazione dei soci la relazione dell'attività svolta, la relazione finanziaria, il preventivo di spesa ed il rendiconto.

**Art.13** - L'Assemblea ordinaria provvede:

- a) alla discussione ed approvazione del preventivo di spesa e del rendiconto;
- b) alla nomina delle cariche sociali;
- c) alla ammissione di nuovi soci; essa viene approvata a maggioranza di due terzi all'assemblea presenti o in delega;
- d) alla discussione di tutti gli argomenti che sono sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per gli argomenti di cui al seguente comma.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art.14** - L'Assemblea è convocata:

- dal Presidente, ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno o entro trenta giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei soci;
- dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

**Art.15** - La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, firmata dal Presidente, da affiggersi in uno dei locali in cui viene

esercitata l'attività o nella sede sociale, e da spedirsi ai soci per mezzo di lettera raccomandata almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

**Art.16** - L'Assemblea ordinaria è valida:

- a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci;
- b) in seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno le 24 ore dalla data fissata per la prima, con un numero di soci minimo pari a un terzo di coloro che risultano regolarmente iscritti con validità per l'anno corrente (qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare).

**Art.17** - Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Le delibere per lo scioglimento devono essere adottate dall'Assemblea straordinaria dall'unanimità; le delibere che modificano il presente statuto con la maggioranza dei 2/3 in prima convocazione e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci effettivi in seconda convocazione, ovvero dal Consiglio Direttivo con le stesse maggioranze previste per l'assemblea allorché il quorum richiesto non venga raggiunto né in prima né in seconda convocazione.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; la nomina delle cariche sociali può essere fatta a scrutinio segreto (per scheda segreta). In tale ultimo caso, il Presidente nomina fra i presenti due scrutatori. Hanno il diritto di intervento e di voto in Assemblea soltanto coloro che risultino regolarmente iscritti nel libro soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in cui si svolge l'assemblea. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci, mediante deleghe scritte. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

**Art.18** - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed essere raccolte in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

## **B- CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art.19** - L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto di un numero variabile da tre a sette soci (ordinari, fondatori o onorari). Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti non più di due volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvederà a eleggere fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ad assegnare gli incarichi e a determinare le singole attribuzioni.

Il Segretario ha funzioni di organizzazione e coordinamento dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri e conferire il potere di rappresentanza legale e la firma sociale a uno o più consiglieri anche per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni amministrative.

I consiglieri possono farsi rappresentare in seno al Consiglio Direttivo da altri consiglieri previa delega scritta. Ogni consigliere non potrà avere più di una delega.

**Art.20** - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà dei consiglieri con comunicazione scritta.

**Art.21** - Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta.

Per la validità delle delibere sarà comunque necessario il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio, presenti o in delega.

La mancata partecipazione, non motivata, a tre sedute consecutive può determinare, previa valutazione del Collegio dei Proviviri, la decadenza del ruolo di consigliere.

Ove, a seguito di regolare convocazione, tale condizione non sia soddisfatta, il Presidente è autorizzato ad assumere decisioni che abbiano carattere d'urgenza con il voto della maggioranza dei presenti. Tali decisioni dovranno comunque essere successivamente ratificate entro e non oltre 30 giorni dal Consiglio Direttivo validamente composto.

Per quanto non regolato dal presente Statuto, nel rispetto dello stesso, il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare la propria attività che dovrà essere approvato con la maggioranza minima dei 2/3 e ratificato dall'Assemblea da convocarsi entro i tre mesi successivi con le medesime modalità.

**Art.22** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Fra l'altro spetta al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) amministrare con oculatazza i beni dell'Associazione;
- c) redigere, applicare, modificare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- e) istituire eventuali sezioni in altre località;
- f) compiere tutti gli atti che ritenga utili per il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente;
- g) eleggere il Presidente dell'Associazione. E' richiesta per l'elezione la maggioranza dei 2/3 dei componenti. La decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea da convocarsi entro e non oltre 3 mesi con una maggioranza dei due terzi dei soci effettivi.

### **C- PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE**

**Art.23** - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e a quei consiglieri ai quali il Consiglio l'avrà conferita.

Il Presidente viene nominato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo. La decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile con le medesime modalità previste per la prima elezione.

Il Presidente può, eccezionalmente, essere eletto anche tra personaggi ai di fuori dell'Associazione di chiara fama che abbiano apportato contributi culturali e/o scientifici nell'ambito della riproduzione assistita umana e che condividano il presente statuto, il codice di autoregolazione, nonché gli ideali e le finalità associative. In tale evenienza il Presidente sarà eletto con le modalità di cui all'art.22, punto g).

Convoca il Consiglio Direttivo quando opportuno ed a nome del Consiglio, convoca le assemblee. Al Presidente spetta presentare all'Assemblea ordinaria la relazione svolta durante l'anno.

Al Presidente è fatto obbligo rispettare le decisioni deliberate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, il quale resta in carica finché dura l'assenza o l'impedimento e comunque non oltre la scadenza della carica del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, tutti i poteri del Presidente spetteranno al consigliere più anziano di età.

### **D- COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, formato da quattro membri, di cui tre effettivi e uno supplente, viene eletto contemporaneamente e con le stesse modalità dei membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto i componenti elettivi del Consiglio Direttivo. Esso ha il compito di esaminare e decidere i provvedimenti di carattere disciplinare a carico degli associati. Avverso i provvedimenti del Consiglio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V COMITATI- COMMISSIONI- GRUPPI DI STUDIO E DI RICERCA- REFERENTE SCIENTIFICO**

**Art.24** – a) Il Consiglio Direttivo, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che non potranno mai essere di gestione autonoma e/o di rappresentanza dell'Associazione. Per i

medesimi scopi potrà essere nominato un referente scientifico le cui funzioni e competenze saranno definite da Consiglio Direttivo.

b) Controllare con commissioni auto-elette, composte di soci, i Centri aderenti, per garantire che essi agiscano, oltre che secondo deontologia medica, anche secondo le regole concordate ed accettate dall'Assemblea del CECOS ITALIA. Di tali commissioni possono far parte anche scienziati stranieri di chiara fama.

**Art.25** – Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta sull'opportunità di corrispondere a favore dei membri dei comitati, commissioni, gruppi, referente scientifico di cui all'articolo precedente un'indennità a titolo di rimborso spese stabilendone l'ammontare.

## **TITOLO VI OBBLIGHI DEL SOCIO**

**Art.26** – Il socio dal momento dell'accettazione della sua domanda di associazione è obbligato a quanto segue:

osservare il presente statuto e codice di autoregolamentazione e uniformarsi a deliberazioni adottate a norma di legge e di Statuto dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VII SCIoglimento**

**Art.27** - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite nell'articolo 17 del presente Statuto. In tal caso l'Assemblea straordinaria nominerà un apposito Comitato di liquidazione composto di tre membri da scegliersi preferibilmente tra i soci fondatori. Il patrimonio residuante, dopo il pagamento delle eventuali passività, non potrà essere distribuito fra i soci, ma sarà dal Comitato di liquidazione devoluto a enti o associazioni che perseguono finalità simili o analoghe a quelle dell'Associazione. In mancanza di deliberazioni del Comitato, il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini suddetti su indicazioni del Presidente del Tribunale di Roma.

*Roma, 2 Aprile 2005 come depositato dal Presidente pro tempore dell'Associazione, in data 14 novembre 2016, dal notaio Guido Bolognesi in Roma*